



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

DISCIPLINARE DI GARA

“Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata – Comune di San Vincenzo La Costa (Cs)”

1. PREMESSA – NORME GENERALI

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 3 e dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. N° 50/2016, indetta per il giorno 30/12/2019 alle ore 10.00 presso la “Sede Municipale di San Vincenzo La Costa, P.zza Municipio n.52”, per l’affidamento del **“Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata – Comune Di San Vincenzo La Costa- (Cs)”**.

CIG: 81398608F6 CUP: D85C19000550004

DETERMINAZIONE A CONTRARRE del Responsabile del Settore Tecnico: n. 522 del 13/12/2019.

Il luogo di esecuzione del Servizio è nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS);

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giancarlo Saullo dell’Ufficio Tecnico, recapiti: 0984.936009 email giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it, pec: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it

Importo complessivo dell'appalto “a corpo”: € **111.000,00** oltre IVA al 10% di cui:

- € **110.000,00** per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso;
- € **1.000,00** per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara ed allegati
- c) Relazione Tecnica Descrittiva –modalità svolgimento dei servizi
- d) Capitolato Speciale d’appalto
- e) Quadro Economico
- f) Duvri
- g) Schema di Contratto
- h) Aerofotogrammetria frazioni principali
- i) DUGE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.n.82/2005, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto.

Con la presentazione dell'istanza e/o dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e della Relazione Tecnica Descrittiva.

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi previsti nell'Appalto prevedono un corrispettivo "a corpo" ai sensi dell'art. 3 lett. d) del D.Lgs 50/2016. Oggetto dell'appalto è il servizio di raccolta e trasporto dei RSU e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, per anni uno per il Comune di San Vincenzo La Costa. Le opere oggetto dell'Appalto restano interamente definite nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto e nella Relazione Tecnica Descrittiva, ai quali si rimanda per la descrizione dettagliata degli interventi. Tuttavia in via esemplificativa e non esaustiva, si riassumono le principali categorie di opera:

- Frazione organica (FORD) Ingombranti
- Carta e cartone Pile e farmaci
- Selezione multi materiale Frazione residua indifferenziata secca

Codici C.E.R. della raccolta

N°	Servizio	Modalità di espletamento	
01/a	Raccolta e trasporto frazione organica per utenze domestiche	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			20.01.08
01/b	Raccolta e trasporto frazione organica per utenze commerciali	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			20.01.08
02	Raccolta e trasporto di carta e cartoni per utenze domestiche e commerciali	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			20.01.01
			15.01.01
03	Raccolta e trasporto frazione multi materiale per utenze domestiche e commerciali	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			15.01.16
04	Raccolta e trasporto frazione residua per utenze domestiche e commerciali	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			20.03.01
05	Valorizzazione ingombranti per utenze domestiche	Porta a Porta	Codice C.E.R.
			20.03.07
			20.01.35
			20.01.36
			20.01.23
06	Raccolta e trasporto RUP (pile e farmaci)	Domiciliare	Codice C.E.R.
			20 01 34
			Codice C.E.R.
			20 01 32

Tabella CPV (Vocabolario comune per gli appalti)	
Descrizione	Codice CPV
Servizio di raccolta rifiuti	90511100-2
Servizi di trasporto rifiuti	90512000-9
Servizi di tratt. e smalt. di rifiuti urbani e dom.	90513000-6

CATEGORIA SUBAPPALTABILE:

il concorrente è tenuto ad indicare i *lavori / servizi / forniture* o le parti di *lavori / servizi / forniture* che intende subappaltare nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 del Codice (D. lgs. 50/2016) e s.m.i;

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di anni uno (dodici mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio (se anteriore).

A tal riguardo, in considerazione dell'imminente costituzione della Comunità d'Ambito, per effetto della Legge Regionale n° 14 dell'11/08/2014, è prevista la clausola risolutiva del contratto da eventualmente utilizzare nel momento che l'aggiudicazione del servizio a livello d'ambito avvenga prima della scadenza temporale di cui al comma precedente, come tra l'altro chiaramente indicato all'art. 12 della Convenzione approvata con DGR n°381 del 13/10/2015. In tal senso il Comune di San Vincenzo La Costa si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni.

Resta salva la facoltà dell'ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Fermo restando la clausola risolutiva sopra indicata, la durata del contratto, alla scadenza naturale, può essere prorogata agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale esclusivamente su indicazione della stessa, per ulteriori sei (6) mesi.

Il presente appalto, data la natura organizzativa del servizio, che prevede una stretta correlazione, nonché un'adeguata elasticità organizzativa tra le sottocategorie di servizio richieste, non prevede la suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

1.2 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice. Gli atti di cui sopra nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, laddove disponibile, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.

1.3 VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando e il presente disciplinare, il modello di istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni, il capitolato speciale d'appalto, e tutti gli elaborati progettuali riportati in premessa sono disponibili sul sito internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it, al link Portale Gare e sulla piattaforma telematica Mepa nell'apposita sezione relativa alla RDO in questione. Le copie in formato digitale degli atti di cui sopra sono conformi in ogni loro parte agli elaborati in formato cartaceo.

1.4 CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI TECNICHE, PROCEDURALI E GIURIDICO-AMMINISTRATIVE

Possono richiedersi telefonicamente al Comune di San Vincenzo La Costa (CS) telefonico 0984 936009 o, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi giancarloaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it, lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it.

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte possono richiedersi chiarimenti entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data di scadenza del bando, direttamente attraverso la posta elettronica di cui sopra.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa entro 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante dell'operatore economico che ha proposto il quesito. Per eventuali quesiti di

carattere tecnico inerenti gli elaborati progettuali ed il Capitolato Speciale d'Appalto è possibile contattare il R.U.P. all'indirizzo di posta elettronica lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it, almeno 5 (*cinque*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (*tre*) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa.

1.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico telematico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dal presente disciplinare di gara, a pena di esclusione dalla gara, **deve essere inviato e acquisito dalla piattaforma telematica Mepa, entro le ore 23.00 del giorno 29/12/2019, esclusivamente su detta Piattaforma telematica.**

Il plico virtuale deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A – Busta Documentazione";

"B – Busta Tecnica";

"C - Busta Economica".

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta virtuale dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

1.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La stazione appaltante precisa che per circostanze qualsiasi può ritirare in autotutela la presente procedura in qualsiasi momento senza che gli operatori economici potranno avanzare alcuna pretesa;

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI ORDINE GENERALE E REQUISITI TECNICI

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 D.lgs.50/2016, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura di affidamento anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n.

50/2016:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs.50/2016. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di aggiudicazione, i costituenti raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 92, commi 2, 3, 4 e 5 del DPR 207/2010 e dall'art.48 del D.L.gs 50/2016.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

E' vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le Cooperative, la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto (art. 48 comma 7 D.L.gs 50/2016).

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Note

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 (DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o indicata dal consorzio quale esecutrice dei lavori.

Per i consorzi si specifica quanto segue:

1. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett.

c) del D.lgs. n.50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

2. I consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n.50/2016 dovranno elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata (art. 48, comma 7 del D.lgs.50/2016).

In caso di controllo societario si specifica quanto segue:

1. ai sensi dell'art.80 co.5 lettera m) del D.Lgs 50/2016 non sono ammesse a partecipare le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
2. a tal uopo, i concorrenti sono tenuti ad allegare le seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

2.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

3. non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di

revoca della condanna medesima.

4. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

5. non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
6. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
7. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
8. non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.50 del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
9. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
10. essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
11. non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA o di altro tipo di attestazione finalizzata alla certificazione dei requisiti tecnico organizzativi;
13. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016;
14. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2.3 REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA E TECNICO E ORGANIZZATIVA

Condizione minima di partecipazione alla gara è il possesso, **a pena di esclusione, dei requisiti e** delle capacità di cui all'art. 83, comma 1 lett a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nonché la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni indicate ai punti seguenti:

1. **dichiarazione** di essere iscritto all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la seguente categoria e classe di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.
 - **Categoria 1 - Classe F o superiore** (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con abitanti inferiore a 5.000).
2. **Dichiarazione** di aver gestito, pena l'esclusione, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto per servizi di gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta in almeno 1 (uno) Comune, con una popolazione residente servita non inferiore a quella del comune di San Vincenzo La Costa , (2.200 abitanti), nel quale sia stata raggiunta una percentuale annua di raccolta differenziata con modalità "Porta a Porta" non inferiore al 79%.
3. **Idonea referenza bancaria, in originale**, attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'impresa, rilasciata da parte da **almeno un istituto** bancario o intermediario autorizzato. **Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo del servizio.**
4. **Dichiarazione, pena l'esclusione**, di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della

certificazione di regolarità contributiva (**DURC**) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché:

- a) per INAIL il codice ditta e le relative P.A.T.;
- b) per INPS la matricola azienda e la sede competente.

In caso di partecipazione in ATI, la certificazione di regolarità fiscale deve essere posseduta da tutte le imprese associate e non solo da quella mandataria.

5. **Dichiarazione** che l'offerta è stata formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria.
6. **Dichiarazione** di disporre per l'esecuzione dell'appalto di tutte le attrezzature e gli automezzi necessari (in proprietà e/o locazione finanziaria), aventi lo standard minimo, le caratteristiche indicati nel Progetto del servizio.
7. **Dichiarazione** di aver preso visione degli elaborati progettuali del servizio, dei luoghi dove deve essere espletato il servizio e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei servizi da rendere, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
8. **Dichiarazione** di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle risposte agli eventuali quesiti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa;
9. **Dichiarazione** di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, dei servizi da rendere e di ritenere gli elaborati adeguati, i servizi realizzabili e remunerativi, il tutto incondizionatamente eseguibile e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
10. **Dichiarazione** di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che qualora venga istituito o organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto dagli ex artt. 199 e 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero di altre norme nazionali e/o regionali in materia, l'amministrazione comunale potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario;
11. **Dichiarazione** di aderire ai sensi del capo 4, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
In caso di Raggruppamento tale adesione deve essere confermata da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi.
12. **Dichiarazione** e/o atto di impegno o altro titolo (contratto, etc.) in virtù del quale il concorrente dichiara o dimostra di avere la disponibilità di un centro di valorizzazione ad accettare i rifiuti provenienti dal circuito della raccolta differenziata per l'intera durata dell'appalto.
13. **Dichiarazione** che le unità lavorative previste nel progetto oggetto dell'appalto sono adeguatamente proporzionate all'esecuzione del medesimo.

Si precisa che:

- L'iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i., deve essere in corso di validità **pena l'esclusione**.
- Fermo restando l'autocertificazione con cui l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, di capacità economico/ finanziaria e tecnico e organizzativa, la stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

2.4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (DISCIPLINA GENERALE)

Tabella 1 – tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto

Descrizione prestazioni	Principale/ secondaria	CPV
a.1 Categoria 1 - Classe F o superiore (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con abitanti inferiore a 5.000)	P	90511100

N.B.: Ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 *"Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie."*

In caso di A.T.I. di tipo orizzontale, il requisito indicato nel Paragrafo 2.3 al punto 1 e riportato nella tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere posseduto per intero da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.

In caso di A.T.I. di tipo verticale la capogruppo dovrà possedere per intero il requisito indicato nel Paragrafo 2.3 al punto 1, relativo alla prestazione di servizio indicata come principale. Nell'ipotesi di consorzi il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.

In caso di A.T.I. di tipo misto il requisito indicato nel Paragrafo 2.3 al punto 1 deve essere posseduto per intero dall'impresa capogruppo mandataria del sub raggruppamento, quale mandatario del raggruppamento misto.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso i concorrenti si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, opportunamente indicato in sede di gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici

riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 ai commi 18 e 19 del d.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei predetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Infatti salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Inoltre è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione all'gara.

In caso di raggruppamento già costituito l'offerta può essere sottoscritta dalla sola ditta mandataria o capogruppo.

In caso di raggruppamento non ancora costituito è necessario produrre:

- dichiarazione indicante le quote di partecipazione al A.T.I. e le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo costituendo;
- dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti.

2.5 AVVALIMENTO

Per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo per il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 50/2016 è consentito il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 dello stesso decreto e in particolare, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipi alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. E' consentito l'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 esclusivamente per i requisiti richiesti ai

punti 2 e 6 del paragrafo 2.3. Non è consentito l'avvalimento per i requisiti riportati agli altri punti dello stesso paragrafo in quanto trattasi di requisiti strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non separabili da esso.

(vedi, in termini, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 02-02-2011, n. 644 e Autorità per la Vigilanza sui Contratti 8 Pubblici, documento di consultazione "L'avvalimento nelle procedure di gara" rubricato 3.1, nonché per la certificazione di qualità - Autorità di Vigilanza, parere n.80 del 05/05/2011).

In conformità a quanto disposto all'art. 89 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 "gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste."

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art. 89 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e precisamente:

- a) **dichiarazione** del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (cfr. Modello A);
 - b) **dichiarazione** del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. Modello A);
- D.P.R. **dichiarazione** sottoscritta dall'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:
- a) il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - c) che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - d) l'obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - e) Originale o copia autentica del contratto, presentato secondo le modalità indicate nella Nota A, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - f) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Nota A:

Si precisa che in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare all'istanza di partecipazione i documenti richiesti dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 come di seguito elencati, **sottoscritti** dai rispettivi dichiaranti. In particolare si evidenzia che il contratto di avvalimento, redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale e debitamente **sottoscritto** dai legali rappresentanti del concorrente. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si può applicare l'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Contenuti minimi del contratto:

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto;
- l'indicazione delle risorse prestate in modo determinato e specifico, personale tecnico ed operai (indicandone il numero e le specifiche) e mezzi (indicandone il numero e le caratteristiche tecniche);
- durata ed impegno dell'impresa Ausiliaria a mantenere disposizione dell'Appaltatore le risorse prestate per tutta la durata del contratto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

N.B. Le clausole che si sostanziano in condizioni sospensive meramente potestative non attengono alla natura e alle finalità del contratto di avvalimento; pertanto l'apposizione delle stesse non condiziona l'operatività dell'avvalimento, destinato a produrre effetti – nei confronti della stazione appaltante – in virtù degli impegni assunti dall'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità per le sanzioni del caso.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Non è consentito, nell'ambito della presente gara, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini della partecipazione al presente appalto in avvalimento, si richiamano i principi sanciti dalla **AVCP - DETERMINAZIONE n. 2 del primo agosto 2012** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012):

- a) i documenti elencati (come richiamati ai precedenti punti a), b) e c) e tutto quanto richiesto in questo specifico paragrafo del presente disciplinare dal titolo AVVALIMENTO devono essere allegati alla domanda di partecipazione **a pena di esclusione**;
- b) ai sensi dell'art. 89 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**
- c) è possibile l'avvalimento dei requisiti mancanti all'interno del medesimo raggruppamento (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa), ma a condizione che:
 - (i) l'avvalimento abbia ad oggetto l'intero requisito, in virtù del divieto di frazionamento di cui all'art. 49, comma 6, per cui non sarà possibile ipotizzare che l'impresa ausiliaria possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione e della qualificazione dell'intero raggruppamento, la parte di requisito non "prestata" ad altra impresa componente il raggruppamento;
 - (ii) il medesimo requisito, "prestato" per intero, non potrà essere utilizzato dall'ausiliaria nella medesima gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato ai sensi ai sensi dell'art. 60 comma 3 e dell'art. 95, comma 3 lettera (a) del D. Lgs. N° 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Infatti i contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, caso in cui ricade la procedura in oggetto, come definiti all'articolo 50, comma 2, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, legati agli aspetti qualitativi, di ottimizzazione dello svolgimento del servizio, di ottimizzazione dei servizi offerti nonché di fornitura gratuita di servizi complementari a quelli posti a base d'asta.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto dei criteri di cui al presente paragrafo e di seguito specificati.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924. Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi da parte della commissione giudicatrice sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

OFFERTA ECONOMICA	
Punteggi da attribuire	max 40 punti
L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, avverrà applicando la seguente formula di interpolazione lineare (Allegato G del D.P.R. n. 207/2010): $P_i = P_{max} * (R_i/R_{max})$ dove: <ul style="list-style-type: none"> P_i = Punteggio assegnato al concorrente iesimo P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica R_i = Ribasso percentuale offerto del concorrente iesimo – R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente 	

OFFERTA TECNICA		
Punteggi da attribuire		max 60 punti
Criterio 1	Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A.	Max 10 punti
Criterio 2	Fornitura gratuita di Servizi aggiuntivi non previsti nel C.S.A.	Max 50 punti

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, prima della riparametrazione, di almeno 31 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.

OFFERTA ECONOMICA - Punteggi da attribuire max 40.

Per la valutazione degli elementi quantitativi il punteggio attribuito alle offerte è dato da un'interpolazione lineare tra percentuale di ribasso minima e massima. In simboli (*ANAC - Linee guida attuative del Nuovo codice degli Appalti*
 – *Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa*)

$$P_i = P_{max} * (R_i/R_{max})$$

dove:

- P_i = Punteggio assegnato al concorrente iesimo
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica
- R_i = Ribasso percentuale offerto del concorrente iesimo
- R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, **pena l'esclusione**, i propri costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

OFFERTA TECNICA- Punteggi da attribuire max 60.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al quaderno pubblicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel dicembre 2011, denominato "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" (vedi anche: Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011) ovvero con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);
- **n**= numero totale dei requisiti
- **W_i**= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- **V(a)_i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
- **Σn**= sommatoria.

Ai fini della determinazione dei rispettivi punteggi, gli stessi espressi con due cifre decimali, saranno determinati, applicando dei coefficienti variabili (criteri motivazionali) tra quelli di seguito elencati:

COEFFICIENTI	
Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Apprezzabile	0.70
Discreto	0.60
Sufficiente	0.50
Insufficiente	0.40
Mediocre	0,30
Carente	0.20
Scarso	0.10
Nulla	0,00

Per ciascun elemento di cui al successivo paragrafo sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

V(a)_i = P_i / P_{max}	
dove:	
- V(a)_i	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
- P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
- P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

E' attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi a tutti gli elementi di cui a ciascun sub criterio relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica.

N.B.: Per ciascun criterio di valutazione di cui sopra - di cui si compone la parte tecnica - il concorrente che ha conseguito il maggior punteggio (dato dalla somma dei punteggi relativi a tutti i subcriteri di cui si compone ciascun criterio di valutazione) otterrà il punteggio massimo, proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

- **V(a)_i** è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun criterio (es. **CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 1 - Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A.** - variabile da 0 a 20 p.ti);
- **P_i** è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame (es. nel caso del criterio 1 è dato dalla somma dei punteggi assegnati, per ciascun concorrente, ai subcriteri dal n. 1 al n. 5);
- **P_{max}** è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte (come specificate al punto precedente).

CRITERI DELL'OFFERTA TECNICA-

La valutazione dell'offerta tecnica, si articola sulla base dei seguenti due criteri di aggiudicazione, a loro

volta articolati in sub criteri:

1. Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A.

1.1	Ottimizzazione dell'organizzazione del servizio di raccolta porta a porta e di trasporto dei rifiuti con la proposta di migliorie operative per lo svolgimento del servizio e per l'ottimizzazione delle prescrizioni contenute nel C.S.A.
1.2	Modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni sull'andamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
1.3	Modalità di gestione di errati conferimenti di rifiuti da parte degli utenti.

2. Fornitura gratuita di Servizi aggiuntivi non previsti nel C.S.A.

2.1	Fornitura gratuita di Sistema di premialità incentivante tramite Ecopunti: box, mini centri di raccolta autonomi nella gestione e controllo del materiale depositato mediante rivelatori di peso, volume da posizionare nel centro urbano e compattatori ecologici incentivanti.
2.2	Fornitura gratuita di arredi urbani volti a migliorare la qualità del servizio: <ul style="list-style-type: none">• cestini getta carte;• contenitori per la raccolta e Sack dispenser per le deiezioni canine;• Cestino porta rifiuti dotati di scomparti per la raccolta differenziata di plastica, carta, indifferenziata, etc.• Contenitori di raccolta differenziata da posizionare nelle scuole e negli uffici pubblici;• Altro
2.3	Altri servizi e/o forniture aggiuntive non previste nel C.S.A.: <ul style="list-style-type: none">• Fornitura di buste biodegradabili e non;• Fornitura di mastelli per le utenze domestiche;
2.4	Incremento del servizio di raccolta differenziata: <ul style="list-style-type: none">• per manifestazioni, eventi, mercati e fiere;• frequenze aggiuntive di raccolta;• servizi particolari per le utenze disagiate;• servizi su aree pic-nic ricadenti nel territorio comunale
2.5	Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per i visitatori giornalieri della zona turistica montana (Parcheggi: Autovetture, Pulman, Camper, ecc...)
2.6	Materiale informativo da consegnare ai cittadini, iniziative sociali e culturali atte ad incrementare la sensibilità e la partecipazione attiva dei cittadini alla corretta raccolta differenziata dirette alle utenze domestiche, commerciali ed alla informazione/formazione

Detti criteri sono stati individuati al fine di ottenere un incremento della qualità del servizio offerto, sia in termini di esecuzione che in termini di controllo, nonché per arricchire il servizio di componenti tecnologicamente innovative. Tra i criteri è inoltre compresa l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale utilizzato nell'appalto, dato che le modalità organizzative del servizio ed il controllo della sua gestione possono avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.

L'individuazione dell'offerta tecnica verrà effettuata alla luce dei seguenti criteri e sub-criteri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 1		
Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A.		10 punti
1.1	Ottimizzazione dell'organizzazione del servizio di raccolta porta a porta e di trasporto dei rifiuti con la proposta di migliorie operative per lo svolgimento del servizio e per l'ottimizzazione delle prescrizioni contenute nel C.S.A.	Massimo 4 punti
1.2	Modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni sull'andamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.	Massimo 3 punti
1.3	Modalità di gestione di errati conferimenti di rifiuti da parte degli utenti.	Massimo 3 punti

CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 2		
Fornitura gratuita di Servizi aggiuntivi non previsti nel C.S.A.		50 punti
2.1	Fornitura gratuita di Sistema di premialità incentivante tramite Ecopunti ¹ : box, mini centri di raccolta autonomi nella gestione e controllo del materiale depositato mediante rivelatori di peso, volume da posizionare nel centro urbano e compattatori ecologici incentivanti.	Massimo 10 punti
2.2	Fornitura gratuita di arredi urbani volti a migliorare la qualità del servizio: <ul style="list-style-type: none"> • cestini getta carte; • contenitori per la raccolta e Sack dispenser per le deiezioni canine; • Cestino porta rifiuti dotati di scomparti per la raccolta differenziata di plastica, carta, indifferenziata, etc. • Contenitori di raccolta differenziata da posizionare nelle scuole e negli uffici pubblici; • Altro 	Massimo 3 punti
2.3	Altri servizi e/o forniture aggiuntive non previste nel C.S.A.: <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura di buste biodegradabili e non; • Fornitura di mastelli per le utenze domestiche ; 	Massimo 13 punti
2.4	Incremento del servizio di raccolta differenziata: <ul style="list-style-type: none"> • per manifestazioni, eventi, mercati e fiere; • frequenze aggiuntive di raccolta; • servizi particolari per le utenze disagiate; • servizi su aree pic-nic ricadenti nel territorio comunale 	Massimo 13 punti
2.5	Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per i visitatori giornalieri della zona turistica montana (Parcheggi: Autovetture, Pulman, Camper, ecc...)	Massimo 8 punti
2.6	Materiale informativo da consegnare ai cittadini, iniziative sociali e culturali atte ad incrementare la sensibilità e la partecipazione attiva dei cittadini alla corretta raccolta differenziata dirette alle utenze domestiche, commerciali ed alla informazione/formazione	Massimo 3 punti

¹Sistema di premialità incentivante tramite Ecopunti

I Box/Ecopunti sono mini centri di raccolta, autonomi ed autosufficienti nella gestione e controllo del materiale depositato (plastica e PET in generale, oli esausti, etc.) usati mediante rivelatori di peso, volume, posizione e numero, periodicamente svuotati una volta raggiunto l'opportuno riempimento. I Box/Ecopunti, forniscono al cittadino la possibilità di separare i diversi materiali facenti parte dei rifiuti non riutilizzabili, conferire presso i Box/Ecopunti i rifiuti in modo differenziato, riconoscendo ai cittadini un bonus di premialità economica, sotto forma di buoni, corrispondenti alla somma maturata con gli eco-punti.

Soglia di sbarramento: saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, prima della riparametrazione, di almeno 31 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.

2.7 CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2.8 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE ED EVENTUALE ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Ai sensi dell'art. 97 del Codice, la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

1. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
2. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
3. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
4. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14 (in realtà: articolo 23, comma 16).

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO, CAUZIONI E VERSAMENTI

3.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo DGUE di cui all'articolo 85 del D.Lgs.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara. Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio, l'operatore economico ha tempo 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

3.2 IMPOSTA DI BOLLO

Per ciascuna delle istanze trasmesse è dovuta un'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**. L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta apponendo apposita marca da bollo da 16,00 Euro sulla istanza di partecipazione.

3.3 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, GARANZIA PROVVISORIA

Nell'apposita dichiarazione contenuta nel DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di aver costituito garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" **pari al 2%** del prezzo base d'asta indicato nel bando ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016. La dichiarazione dovrà riportare gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta. Conseguentemente l'offerta non corredata dall'attestazione di aver costituito la cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa. A tal fine, contestualmente alla procedura di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 l'Ente procederà a richiedere la consegna della garanzia provvisoria in originale all'aggiudicatario e/o ai soggetti a tal fine individuati: la mancata produzione, oltre all'esclusione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Tale garanzia dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che nel caso in cui al momento della scadenza della polizza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà, nel corso della procedura, a richiedere il rinnovo della garanzia.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzi il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo/Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

Nel caso di ATI costituenda la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le associate.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire **esclusivamente**:

3.3.1 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

3.3.2 in contanti, con versamento presso il Servizio Tesoreria;

3.3.3 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- ✓ essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- ✓ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
- ✓ essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- ✓ essere intestata a: Comune di San Vincenzo La Costa.
- ✓ qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- ✓ prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

N.B. Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste devono essere conformi, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e all'art. 93, commi 4, 5 e 8 del D.lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; per i non aggiudicatari sarà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, inviata nei termini di cui all'art. 93, comma 9 D.lgs. 50/2016.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente sottoparagrafo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Nell'apposita dichiarazione contenuta nel DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di aver costituito l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016 (rectius: 104), qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzi il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo/Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Nel caso di ATI costituenda la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le associate.

N.B. Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste devono essere conformi, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e all'art 93 del D.Lgs.50/2016.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; per i non aggiudicatari sarà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, inviata nei termini di cui all'art. 93, comma 9 D.Lgs. 50/2016.

4. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella **busta documentazione**, devono essere prodotte **a pena d'esclusione** la documentazione e le dichiarazioni di seguito elencate. Il modello di istanza allegato è già predisposto in tal senso.

1) Istanza di partecipazione alla gara.

l'istanza di partecipazione è conforme al modello pubblicato (modello A) con gli atti di gara sul sito internet del profilo del committente <http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it> e sulla piattaforma telematica Mepa, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, il legale rappresentante dichiara:

- a) di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara così come pubblicati sul sito dell'Ente e sulla piattaforma telematica Mepa; di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle eventuali risposte ai quesiti pubblicati sul sito istituzionale del committente. <http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it> e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi

- contenute;
- b) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- c) di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto tenuto conto delle spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria;
- e) di disporre per l'esecuzione dell'appalto di tutte le attrezzature e gli automezzi necessari (in proprietà e/o locazione finanziaria), aventi lo standard minimo, le caratteristiche indicate all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto indicandone:
- Quantità automezzi (minimo tre);
 - Tipologia e Caratteristiche tecniche;
 - Capacità e portata legale;
 - Anno di immatricolazione;
 - Altre notizie utili a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.
- f) di avere effettuato una verifica della congrua rispondenza tra la mano d'opera prevista nel Capitolato Speciale di Appalto e l'entità, la tipologia e la categoria del servizio in appalto;
- g) di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
- h) di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che qualora venga istituito o organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto dagli ex artt. 199 e 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero di altre norme nazionali e/o regionali in materia, l'amministrazione comunale potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario;
- i) di impegnarsi ad aderire, anche per nome e per conto degli altri eventuali componenti del raggruppamento e/o consorziati ad aderire ai sensi del capo 4, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- j) di essere consapevole che non saranno autorizzati subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara;
- k) (eventuale) di voler beneficiare dell'istituto dell'avvalimento previsto all'art. 89 D.Lgs. 50/2016, e che, a tal fine, ha specificato i relativi dati nell'istanza di partecipazione e ha presentato i documenti richiesti a pena d'esclusione di cui al paragrafo 2.5 del presente disciplinare;
- l) di rispettare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- m) che l'impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n.266;
- n) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di, matricola n., I.N.A.I.L.: sede di, matricola n., Cassa Edile di, matricola n.);
- o) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) di aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dal precedente paragrafo **3.3**, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di A.T.I. o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo *(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza di partecipazione)*;

- q) di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo *(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza di partecipazione)*;
- nel caso di allegazione all'istanza e/o all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti i documenti allegati all'istanza e/o all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 *(tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello di istanza di partecipazione)*;
 - in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore, (indicandone nome, cognome, luogo, data di nascita) di inviare l'offerta telematica e di compilare sul Portale l'apposito campo relativo all'offerta economica.
- r) di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- s) di indicare quale indirizzo di posta elettronica certificata il _____, consapevole che il predetto indirizzo di posta elettronica, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale; di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno trasmesse a mezzo E-mail PEC qualora necessario - di autorizzare comunque l'Ente all'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.50/2016;
- t) nel caso di consorzi:**
- (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e se consorzi stabili di cui all'art. 45 del D.lgs.50/2016) indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre le dichiarazioni, previste al presente paragrafo 4.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. Ai consorziati indicati dal consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma;
 - se consorzi di concorrenti elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio alle quali è preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata (art. 48, comma 7 del D.lgs.50/2016).
- v) nel caso di cooperative:**
- iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
- w) nel caso di impresa aderente a uno o più consorzi:**
- l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
- x) nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non costituiti o consorzio:**
- in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
 - dichiarazione di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
- dichiarazione attestante la composizione del raggruppamento o consorzio; precisare inoltre che le singole imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.
- dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art.48 del D.Lgs.50 del 18/04/2016 e risultare da scrittura privata autenticata.
- Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate.

- dichiarazione con cui si specificano le parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti.

y) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in **Raggruppamento temporaneo già costituito**, devono allegare all'istanza la documentazione di seguito indicata:

- **Mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
 1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
 3. che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto;
 6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.
- **Procura** relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico. L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico. Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee**. In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

z) documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno avuto recentemente o hanno in corso una trasformazione

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento (non necessario in caso di invio di documenti debitamente sottoscritti), attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante. È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione o del Consorzio, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

2) Imposta di bollo

Per ciascuna delle istanze trasmesse è dovuta un'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**. L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante marca da bollo dell'importo di cui sopra da apporre sulla medesima istanza.

3) Pagamento in favore dell'Autorità

Non previsto.

4) PASSOE/ copia in formato elettronico

I concorrenti dovranno allegare all'istanza di partecipazione copia del PASSOE corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005 documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266, nonché dell'attestazione PASSOE. Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'Autorità (se dovuto) nonché il PASSOE sono adempimenti richiesti a pena di esclusione.

5) Documento di gara unico europeo (DGUE, cfr. modello B) – dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs50/2016 e dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria e idoneità ai criteri di selezione.

Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell'operatore economico in sede di gara devono essere rese in conformità al modello di documento di gara unico europeo DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito tra gli allegati al presente bando di gara e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

Il DGUE contiene le informazioni di cui ai punti a) e b) e le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico per le s.p.a.;
- al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
- laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che l'operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.

Per i **raggruppamenti temporanei** costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.

Nel caso di **consorzi** il DGUE e le dichiarazioni riportate nella deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

In caso di **avvalimento** il DGUE e le dichiarazioni di carattere tecnico economico finanziario, riportate nei modelli nella Sez. Terza dell'istanza di partecipazione, devono essere compilate anche dall'impresa ausiliaria.

Nel DGUE sono indicati l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari ed include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Nell'eventualità in cui la stazione appaltante possa ottenere i documenti complementari direttamente accedendo ad opportune banche dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016, il DGUE deve riportare altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi dei suddetti articoli 86 e 87. La stazione appaltante può chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri **mezzi di prova** di cui all'art.86 del D.Lgs. 50/2016 e all'allegato XVII ivi contenuto, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante non esigerà mezzi di prova diversi da quelli di cui di cui all'art.86 del D.Lgs. 50/2016, all'allegato XVII e all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La stazione appaltante accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 4 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sarà fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento se considerato idoneo dalla stazione appaltante. Le capacità tecniche degli operatori economici potranno essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II.

Dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione e delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

L'operatore economico, **pena l'esclusione**, è tenuto a rilasciare nel DGUE le seguenti dichiarazioni:

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016, per il quale costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. di non trovarsi in una delle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al punto 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

7. che la sua partecipazione alla gara d'appalto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs.50/2016 non diversamente risolvibile;
8. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs.50/2016;
9. che non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
13. di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
15. di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
16. di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
17. di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.213 del D.Lgs.50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

18. di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.50 del 18/04/2016 mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti. I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

19. di essere iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
20. [eventuale] Nel caso in cui, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ci siano stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, o casi di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di

esclusione devono essere rese anche per i soggetti cessati.

Si rammenta che l'operatore economico presenta un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta, per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
- I soggetti che hanno operato presso la società in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di incorporazione o di fusione della stessa, che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno.

Qualora la stazione appaltante rinvenga che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, del presente paragrafo, procederà ad escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura di gara.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di risarcimento di cui al periodo precedente sono sufficienti, l'operatore economico può non essere escluso dalla procedura di gara, viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista ai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono vevoli nelle more dell'emanazione delle linee guida dell'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, in cui l'ANAC potrà precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Al fine di meglio precisare i contenuti non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni, in merito alle dichiarazioni di cui al precedente punto 2.b) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di

effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dichiarazioni relative ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs50/2016 per i requisiti di idoneità tecnico, professionale e organizzativa e di capacità economico/ finanziaria.

L’operatore economico, **pena l’esclusione**, è tenuto a rilasciare nel DGUE le seguenti dichiarazioni:

1. di possedere l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (*se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 (*se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia*) dalla quale si evinca chiaramente che:
 - che l’impresa concorrente è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica;
 - se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
 - il nominativo del direttore tecnico;
 - il nulla osta in ordine ai soggetti di cui sopra, circa la regolarità ai sensi della L.575/65 e successive modificazioni ed ai sensi del D.lgs. 490/94;
 - per le cooperative ed i consorzi di cooperative dovrà risultare altresì il numero di iscrizione all’albo delle società cooperative;
2. di possedere l’Iscrizione **all’Albo nazionale Gestori Ambientali**, almeno per la seguente categoria e classe minimale:

Categoria 1 - Classe F o superiore (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con abitanti inferiore a 5.000 e gestione centri di raccolta rifiuti urbani).

(il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente)
3. di aver gestito, **pena l’esclusione**, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto per servizi di gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta in almeno 1 (uno) Comune, con una popolazione residente servita non inferiore a quella del comune di San Vincenzo La Costa, nel quale sia stata raggiunta una percentuale annua di raccolta differenziata con modalità “Porta a Porta” non inferiore al 79%.
4. di possedere idonee referenze bancarie, in originale, che saranno richieste quali mezzi di prova, attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’impresa, rilasciate da parte di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati. Le referenze dovranno essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l’oggetto che l’importo del servizio.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’Avvalimento produrrà la documentazione riportata al paragrafo **2.5**.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, **pena l’esclusione**.

N.B: prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. In caso di discordanza la Stazione appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.

4.2 BUSTA TECNICA

Nella sezione **busta tecnica** dovranno essere inseriti, **a pena l’esclusione**, i seguenti documenti diretti alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soggetti a discrezionalità tecnica:

Relazione A: CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 1

Titolo: Modalità di svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A.

Descrizione dettagliata delle proposte migliorative, articolata in 3 paragrafi, ognuno dei quali illustri le migliorie offerte per ciascun sub criterio. La relazione articolata in un massimo di 40 cartelle formato A4, può contenere anche elaborati grafici e schede tecniche.

Relazione B: CRITERIO DI VALUTAZIONE N° 2

Titolo: Fornitura gratuita di Servizi aggiuntivi non previsti nel C.S.A.

Descrizione dettagliata delle proposte migliorative, articolata in 6 paragrafi, ognuno dei quali illustri le migliorie offerte per ciascun sub criterio. La relazione articolata in un massimo di 50 cartelle formato A4, può contenere anche elaborati grafici e schede tecniche.

Tutti i documenti precedentemente indicati dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o nel caso di raggruppamento o consorzio da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio.

E' facoltà del concorrente non proporre e/o offerte migliorie e/o integrazioni per uno o più sub criteri. Ciò non costituisce motivo di esclusione, tuttavia la commissione di gara relativamente al sub criterio non oggetto di migliorie assegnerà punteggio zero.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel C.D.A.

4.3 BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita in allegato, **a pena di esclusione**, una dichiarazione di offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal suo procuratore, unica e non condizionata con l'indicazione del ribasso prezzo offerto in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre e quello riportato in lettere, sarà preso in esame il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'offerta dovrà contenere altresì, pena l'esclusione, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 (cfr. Comunicato Presidente dell'ANAC del 27 maggio 2015).

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta. Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero o a cento. Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta. In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre e quello riportato in lettere, sarà preso in esame quello più vantaggioso per l'Amministrazione. Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Compilazione e sottoscrizione dell'istanza e dell'offerta in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 c. 8 del D. Lgs. N. 50/2016:

- a) all'offerta devono essere allegate a pena di esclusione le istanze di partecipazione complete delle dichiarazioni ivi contenute per ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio firmate dal rispettivo legale rappresentante, con espresso mandato alla capogruppo appositamente delegata, da parte delle imprese del raggruppamento/consorziate;
- b) L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
- c) tutti gli altri allegati devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti dai legali rappresentanti

di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

In caso di raggruppamenti e consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), già costituiti:

- a) è sufficiente allegare all'offerta una sola istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio con indicazione della composizione del raggruppamento/consorzio. Si precisa che è necessario allegare **a pena di esclusione** alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata/consorziata;
- b) l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio;
- c) tutti gli altri allegati devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:

- a) l'istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere firmata dal legale rappresentante del consorzio. **Si precisa che è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice;**
- b) l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio;
- c) tutti gli altri allegati devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti dal legale rappresentante dal Consorzio;

4.4 LEGALITA' E ANTIMAFIA

La stazione appaltante assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di acquisire Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

5.

PROCEDURA DI GARA

5.1 OPERAZIONI DI GARA

Il Sedgio di gara, in seduta pubblica, che sarà tenuta il giorno e nel luogo indicati nel bando (30/12/2019 ore 10,00 Sede Municipale del Comune di San Vincenzo La Costa – p.zza Municipio), sulla base della documentazione contenuta nella Busta Documentazione provvederà a verificare la completezza e regolarità della documentazione ai sensi del dettato del D.Lgs.50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, laddove previsto, verrà applicato l'istituto del soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e così come specificato al paragrafo 3.1 del presente disciplinare.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo DGUE di cui all'articolo 85 del D.Lgs.50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n.114 dell'11/8/2014.

L'Ente procederà altresì a richiedere - ai soggetti a tal fine individuati - la consegna della garanzia provvisoria in originale; la mancata produzione della stessa comporterà l'esclusione.

La richiesta d'integrazione/regolarizzazione e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e in ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Conclusi le operazioni di verifica delle dichiarazioni concernenti i requisiti di carattere generale, **la gara proseguirà, poi, nella stessa seduta o in data che verrà debitamente comunicata ai partecipanti tramite l'apposita sezione dedicata della piattaforma telematica Mepa**, per la valutazione, da parte del Sedgio di gara, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati.

Successivamente alla valutazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico/organizzativa **la gara proseguirà, poi, nella stessa seduta o in data che verrà debitamente**

comunicata ai partecipanti, per la valutazione, da parte del Seggio di gara dell'offerta tecnica. Il seggio di gara procederà ad aprire la **BUSTA TECNICA** relativa alla documentazione tecnica, verificando la sola documentazione prodotta da ciascun offerente.

Il seggio di gara procederà in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo presso gli uffici del Comune di San Vincenzo La Costa, all'esame della documentazione tecnica di cui alla **BUSTA TECNICA**.

Al termine dell'esame delle **BUSTE TECNICHE**, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi.

Successivamente alla valutazione delle offerte tecniche la gara proseguirà poi, in seduta pubblica in data che verrà debitamente comunicata ai soli offerenti ammessi, alla apertura della **BUSTA ECONOMICA**, conseguentemente all'apertura della quale, sarà stilata la graduatoria finale delle offerte. Nel caso vengano individuate offerte anormalmente basse sulla scorta dei criteri previsti ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs.50/2016, la relativa procedura di verifica verrà svolta dal R.U.P. al quale sarà tempestivamente trasmessa la documentazione. Al termine delle eventuali verifiche di si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che abbia conseguito il punteggio complessivo più alto, si redigerà il verbale di aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni e verrà dichiarata chiusa la fase pubblica di gara. Tutti i soggetti che intendono partecipare alle sedute del Seggio di Gara dovranno essere muniti di carta d'identità onde consentire l'identificazione in vista della verbalizzazione della presenza. Le operazioni di gara non inizieranno e saranno comunque sospese finché tutte le persone presenti nei locali non siano state identificate o allontanate, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine. I soggetti titolati a rappresentare le imprese concorrenti potranno formulare osservazioni e considerazioni scritte, chiedendo l'allegazione al verbale di gara, mentre il pubblico presente dovrà assistere, senza creare intralcio o turbativa allo svolgimento delle attività da parte dell'Autorità di Gara.

Effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale. Il R.U.P. procede a redigere proposta di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere soggetta ad approvazione del Responsabile del Settore competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure stabilite dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino ai termini stabiliti per l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi trentacinque giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di intervenuta consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa nelle ipotesi di tutela dell'igiene e la salute pubblica.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, termine entro il quale è compreso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso

delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

5.2 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

L'Amministrazione appaltante procederà nei confronti del campione individuato in sede di gara (secondo classificato e/o impresa estratta a sorte) e nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione d'ufficio della documentazione di seguito specificata:

Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico così come richiesti al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, ovvero:

- a) Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** istituito ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.:
- **Categoria 1 - Classe F o superiore** (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati in Comune con abitanti inferiore a 5.000 e gestione centri di raccolta rifiuti urbani).
- b) **Verifica presso gli Enti indicati** dell'effettiva sussistenza di contratti gestione nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, in modo continuativo ed ottimale almeno un contratto per servizi di gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta in almeno 1 (uno) Comune, con una popolazione residente servita non inferiore a quella del comune di San Vincenzo La Costa, (2.200 abitanti), nel quale sia stata raggiunta una percentuale annua di raccolta differenziata con modalità "Porta a Porta" non inferiore al 79%.
- c) Riscontro sulle referenze bancarie trasmesse.

Si procederà inoltre all'acquisizione d'ufficio della seguente ulteriore documentazione:

- a) Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A.;
- b) Certificato penale del casellario giudiziale e certificato dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all'art. 3 L.1423/56 riferiti ai soggetti di cui all'art. 38;
- c) **Documento Unico di Regolarità Contributiva** attestante la regolarità della posizione dell'Impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- d) Verifica presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.
- e) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- f) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale.
- g) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
- h) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

Si procederà inoltre a richiedere la consegna della garanzia provvisoria in originale all'aggiudicatario e/o ai soggetti a tal fine individuati: la mancata produzione, oltre all'esclusione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e (eventualmente) alle imprese esecutrici.

Nel caso di avvalimento, le verifiche di cui sopra saranno effettuate altresì nei confronti dell'impresa ausiliaria. L'Amministrazione ha facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi da quelli sopra indicati.

5.3 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SORTEGGIATI E DAL CONCORRENTE SECONDO IN GRADUATORIA

Se le prescritte verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla graduatoria finale e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La medesima regolamentazione si applicherà altresì ai concorrenti diversi da quelli di cui sopra, nei confronti dei quali l'amministrazione riterrà opportuno estendere il procedimento di verifica delle

dichiarazioni rese.

5.4 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'aggiudicatario (art.32 c. 7 D. Lgs. 50/2016).

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se le prescritte verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, la stazione appaltante procederà all'annullamento della aggiudicazione e alla conseguente nuova aggiudicazione al secondo classificato.

Si procederà nello stesso modo anche se vi è stata consegna anticipata dei lavori. Dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso andrà valutato concretamente, quindi, caso per caso, l'eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o l'interesse all'annullamento dell'aggiudicazione congiuntamente all'esigenza di un ripristino della legalità violata.

5.5 INFORMAZIONE DEI CANDIDATI E DEGLI OFFERENTI

Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione della procedura di gara, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Tutti gli atti dell'Amministrazione aggiudicatrice relativi alle procedure per l'affidamento, ove non considerati riservati, ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del D.Lgs. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 50/2016 del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice.

Fermo quanto previsto nell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, contestualmente alle pubblicazioni ivi previste è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

La stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

5.6 CONTRADDITTORIO CON I CONCORRENTI INTERESSATI

Il procedimento di verifica ex art. 71 del DPR 445/2000 avviene in contraddittorio con i concorrenti interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.

- Comunicazione di avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge

241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i concorrenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento:

- L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, in fase di registrazione al Portale, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, o, laddove necessario, tramite fax al numero indicato nell'anagrafica del Portale. A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti.

Diritti dei partecipanti al procedimento

I soggetti interessati avranno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso, motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica del concorrente acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato, in fase di registrazione al Portale, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, o, laddove necessario, tramite fax al numero indicato nell'anagrafica del Portale. A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti.

5.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria dovrà:

- a. redigere e consegnare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna del servizio eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
- b. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio.
- c. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo di stipulazione del contratto con l'impresa, ne incamererà la cauzione provvisoria e procederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto che avverrà salvo concordamento di un termine differito non prima di 35gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai controinteressati e non oltre 60gg dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, dovrà far pervenire all'Amministrazione appaltante il modello GAP inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

La stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011. Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi, la stipulazione del contratto è altresì subordinata alle comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19

marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Pertanto, in questo caso l'aggiudicatario dovrà presentare:

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o di ciascuna delle Imprese associate), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in particolare, a consegnare alla direzione competente tutta la documentazione e le comunicazioni previste nella citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata legge.

6. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata nel presente disciplinare avviene nel rispetto della L. 241/90 e s.m. e i., del D.P.R. 184/06, dell'art.53 del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento dell'ente. Può essere esercitato in via informale o formale e si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

A) Modalità d'esercizio

La procedura di accesso si attiva contattando il Responsabile Unico del Procedimento ai recapiti riportati in premessa. La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze degli Uffici coinvolti e comunque entro il termine previsto dalla normativa.

La richiesta di accesso deve contenere:

- le generalità dell'istante complete del titolo che giustifichi il potere rappresentativo, o di una copia del mandato o incarico professionale nel caso in cui l'istanza di ostensione sia presentata dal legale dell'interessato;
- l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione;
- il motivo della richiesta;
- la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta.

B) Ambito di applicazione

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti coloro, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Ente in relazione alla procedura in oggetto, in originale o copia, con le esclusioni e i limiti di cui ai successivi punti C) e D).

In particolare sono accessibili:

- gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto dell'Ente;
- le deliberazioni adottate dagli organi della Stazione Appaltante e della Centrale Unica di Committenza;
- i provvedimenti emessi dai Dirigenti;
- i verbali delle Commissioni di gara.

C) Documenti non accessibili

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che sono riservati per espressa indicazione dell'articolo 24 della L. 241/90 e s.m. e i., nonché dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, i documenti di seguito indicati sono esclusi dal diritto di accesso, che verrà comunque garantito quando la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici dei richiedenti stessi, con esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili:

- 1) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti

- tecnici o commerciali;
- 2) le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese nonché i documenti e i libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati;
 - 3) pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - 4) relazioni riservate degli organi tecnici sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - 5) gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - 6) notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - 7) i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la Direzione Stazione Unica Appaltante si trova per varie ragioni a detenere stabilmente.

In ogni caso i documenti non saranno sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento, di cui al successivo punto D).

D) Differimento del diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016,, il diritto di accesso è differito:

- 1) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- 2) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- 3) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. Gli atti di cui sopra, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Il diritto di accesso è altresì differito allorquando:

- sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento di aggiudicazione;
- sia necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione Centrale Unica di Committenza, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

E) Accesso alle informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 , fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 53, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione di cui all'art. 76 è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. L'accesso potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale e consegna diretta delle copie - previo appuntamento telefonico - presso la **Stazione Appaltante, fino all'aggiudicazione provvisoria, o presso il R.U.P. successivamente alla predetta aggiudicazione.**

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel capitolato speciale e nel bando di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.

2. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento (il modello di istanza pubblicato è già predisposto in tal senso), comprensivo anche della domanda di partecipazione, sottoscritto, (non è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori). Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

3. Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione – saranno inoltrate alle imprese – all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato.

A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti. In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa capogruppo. In caso di consorzio le comunicazioni saranno **effettuate** soltanto al consorzio. Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i

rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. **Le variazioni ai recapiti presenti sul Portale Gare della Stazione Appaltante devono essere apportate mediante apposita richiesta da parte del concorrente.** Tale richiesta può essere inoltrata via pec all'indirizzo lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it. Le modifiche richieste saranno apportate entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta: l'operatore economico è comunque tenuto a verificare tramite la propria anagrafica la correttezza dei dati variati ed eventualmente a sollecitarne l'aggiornamento: diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. L'esito della gara viene pubblicato con le medesime modalità stabilite per la pubblicazione del bando di gara, è inoltre reperibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante all'indirizzo www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it;
5. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.
6. Si evidenzia che, qualora NON sia previsto il rilascio di certificato di avvenuto sopralluogo ai fini della partecipazione alla gara, l'impresa che intende partecipare ha l'obbligo, prima di redigere la propria offerta, di recarsi sul posto per visionare lo stato dei luoghi.
7. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note.

Il R.U.P.

F.to Geom. Giancarlo Saullo